



COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI***

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2016)



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

Art. 1 – Oggetto e finalità.

- 1- Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del codice civile, dal Titolo VIII del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
- 2- La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

Art. 2 – Funzioni.

- 1- I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
- 2- Le unioni civili si costituiscono davanti al Sindaco o all'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 20/5/2016, n. 76 e comma 1, dell'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016, n. 144.

Art. 3 – Luogo della celebrazione e costituzione.

- 1- I matrimoni possono essere celebrati e le unioni civili costituite pubblicamente nelle seguenti sale del Comune:
 - a- sala consiliare – Piazza della Libertà, 12
 - b- sala di palazzo Vecchio – Piazza della Libertà, 5
 - c- sala Oriani – via Cadorna, 14
 - d- saletta didattica del centro Culturale “Le Cappuccine” e annesso chiostro– Via Vittorio Veneto, 1/A
- 2- La Giunta Comunale, previa domanda dei nubendi o delle parti, o qualora sia necessario, individuerà altri locali o strutture alternative site in immobili di proprietà comunale, per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Calendario e orari di celebrazione e costituzione.

- 1- I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili costituite, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 17.30.
- 2- Non possono di norma essere celebrati matrimoni o costituite unioni civili durante le seguenti feste:
1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il giorno successivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, la settimana della festa del Patrono (29 settembre), 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 21 dicembre (liberazione di Bagnacavallo), 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 5 – Tariffe.



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

- 1- Le tariffe, dovute per la celebrazione dei matrimoni o per la costituzione delle unioni civili, potranno essere articolate in maniera differenziata tra residenti e non residenti.
- 2- Nella determinazione del corrispettivo dovuto al Comune, sono considerati a titolo di rimborso spese:
 - a- costo del personale necessario per l'espletamento del servizio,
 - b- costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, energia elettrica e pulizia della sala).

Art. 6 – Organizzazione del servizio.

- 1- L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile.
- 2- La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni o alla costituzione dell'unione civile può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento in orario di servizio del personale.
- 3- La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata al momento della pubblicazione di matrimonio o della richiesta di costituire l'unione civile oppure, qualora non ancora definita la data di matrimonio o dell'unione civile, con un margine di tempo congruo per l'organizzazione del servizio.
- 4- La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non avranno consegnato l'attestazione di avvenuto pagamento della relativa tariffa, ove dovuta.
- 5- Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
 - a- disponibilità per l'allestimento del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi o dalle parti dell'unione civile a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, fioristi, addetti agli addobbi della sala;
 - b- servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi o delle parti dell'unione civile, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - c- l'accesso alla sala sarà reso disponibile almeno un quarto d'ora prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile e, qualora vi siano esigenze particolari per gli addobbi della sala, sarà cura degli sposi o delle parti dell'unione civile organizzare il servizio in orario di apertura del Comune.
- 6- Per l'attività d'assistenza all'Ufficiale di Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile e per gli ulteriori servizi proposti dal comune, l'ufficio competente può avvalersi della collaborazione del personale appartenente a diversi servizi del Comune.

Art. 7 – Allestimento della sala.

- 1- I richiedenti possono, a propria cura e spese e conformemente al decoro che esige la funzione istituzionale ad essa attribuita, addobbare la sala con ulteriori arredi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi e la sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile.



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

- 2- Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei allestiti dai richiedenti.
- 3- Non sono ammesse consumazioni di alimenti e bevande nel luogo di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile e relative pertinenze, salvo espressa autorizzazione o diversa regolamentazione della sala; non è consentito gettare riso e/o altro materiale all'interno della sede comunale.
- 4- Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 8 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente, in particolare:

- ◆ codice civile e circolari ministeriali,
- ◆ D.P.R. 3.11.2000, n. 396,
- ◆ D.lgs.vo 18.8.2000, n. 267,
- ◆ Legge 20 maggio 2016, n. 76
- ◆ D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144,
- ◆ Statuto Comunale,
- ◆ usi e consuetudini.